

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. Cogeide S.p.A. è una società a capitale misto pubblico privato, di cui il Comune di Canonica d'Adda detiene numero di quote, corrispondenti al 1,41265 % del capitale sociale, costituita nel 1992, a seguito di trasformazione – con contestuale conferimento dei beni - dell'originario consorzio denominato "Consorzio per la costruzione e gestione di impianti di collettamento e depurazione delle acque" costituito da alcuni Comuni della bassa pianura Bergamasca e dalla Provincia di Bergamo per la realizzazione delle reti e impianti intercomunali e successiva gestione del servizio di collettamento e depurazione a servizio dei comuni ricadenti nello schema affidatole dagli strumenti regolatori e pianificatori regionali.
2. Cogeide S.p.A. ha progressivamente esteso la propria attività attraverso la gestione dei servizi acquedotto e fognatura internamente ai medesimi Comuni.
3. Tali attività di gestione del servizio idrico in forma integrata sono regolate da apposite convenzioni / contratti di servizio intercorrenti con i Comuni affidanti.
4. In particolare, il Comune di Canonica d'Adda ha affidato a Cogeide la gestione dei servizi acquedotto e fognatura sul proprio territorio Comunale attraverso:
 - Convenzione per l'affidamento del pubblico servizio di fornitura acqua potabile nel territorio Comunale Rep. 525193/19411 del 29/12/2000 a rogito Dott. Raffaele Catri Notaio in Treviglio;
 - Convenzione per gestione dell'impianto di fognatura comunale Rep. 703 del 17/12/2003 a rogito Segretario Comunale Dr.ssa Dora Consoli;
5. Con deliberazione n. 4 del 20.03.2006 della Conferenza d'ambito veniva affidata a Uniacque S.p.A., società a capitale interamente pubblico costituita dagli enti locali facenti parte dell'ambito di Bergamo, la "erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell'A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta", secondo il modello dell'*in house providing*.
6. Con provvedimento dell'Ufficio d'Ambito prot. n. 2993 del 27 luglio 2017 e successiva delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 20 luglio 2017 è stata approvata la salvaguardia della società Cogeide S.p.a., "ammessa alla continuazione delle gestioni in essere sino alla scadenza individuata nelle convenzioni stipulate dai Comuni relativamente alla gestione dei servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione nei comuni di: Arzago D'Adda, Bariano, Brignano Gera D'Adda, Calvenzano, Canonica D'Adda, Caravaggio, Casirate D'Adda, Fara Gera D'Adda, Fornovo S. Giovanni, Misano di Gera D'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo e Treviglio".
7. Le scadenze delle gestioni dei servizi idrici operate da Cogeide S.p.a. per i 15 Comuni sono le seguenti:

N	Comune	Scadenza	Scadenza	Scadenza
---	--------	----------	----------	----------

		<i>acquedotto</i>	<i>fognatura</i>	<i>depurazione</i>
1	<i>Arzago D'Adda</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>31.12.2031</i>	<i>31.12.20.2030</i>
2	<i>Bariano</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2034</i>	<i>31.12.20.2030</i>
3	<i>Brignano Gera D'Adda</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>31.12.2031</i>	<i>31.12.20.2030</i>
4	<i>Calvenzano</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>31.12.20.2030</i>
5	<i>Canonica d'Adda</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2031</i>	<i>31.12.20.2030</i>
6	<i>Caravaggio</i>	<i>31.12.2028</i>	<i>31.08.2031</i>	<i>31.12.20.2030</i>
7	<i>Casirate d'Adda</i>	<i>31.12.2025</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>31.12.20.2030</i>
8	<i>Fara Gera d'Adda</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2031</i>	<i>31.12.20.2030</i>
9	<i>Fornovo San Giovanni</i>	<i>31.10.2020</i>	<i>31.12.2031</i>	<i>31.12.20.2030</i>
10	<i>Misano Gera D'Adda</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>31.12.2031</i>	<i>31.12.20.2030</i>
11	<i>Morengo</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>31.12.2031</i>	<i>31.12.20.2030</i>
12	<i>Mozzanica</i>	<i>31.07.2020</i>	<i>31.12.2031</i>	<i>31.12.20.2030</i>
13	<i>Pagazzano</i>	<i>31.01.2023</i>	<i>31.12.2031</i>	<i>31.12.20.2030</i>
14	<i>Pontirolo Nuovo</i>	<i>31.01.2031</i>	<i>31.01.2031</i>	<i>31.12.20.2030</i>
15	<i>Treviglio</i>	<i>31.12.2031</i>	<i>31.12.2031</i>	<i>31.12.20.2030</i>

Rilevato che:

- Cogeide S.p.A. è tenuta a consentire il subentro del Gestore d'Ambito Uniacque S.p.A. alle scadenze indicate dalle convenzioni per ciascuna delle fasi rientranti nel s.i.i. da essa operata nei Comuni elencati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- Tuttavia, all'art. 13.2 dell'*Accordo per la regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Bergamo e la Società Cogeide S.p.a.*, sottoscritto in data 17 giugno 2020, si è dato atto che il subentro nelle gestioni può essere anticipato per effetto dell'assunzione di accordi tra Cogeide stessa e il Gestore d'Ambito Uniacque S.p.A., che devono soggiacere all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito.

- La diversità delle varie scadenze temporali delle concessioni di servizio salvaguardate rende particolarmente complesso, se non tecnicamente impraticabile, ipotizzare di organizzare e porre in essere un puntuale e tempestivo subentro in ciascuna attività di servizio e pertanto Cogeide S.p.a. e Uniacque S.p.a., nel proseguo anche definite congiuntamente le Parti, hanno avviato un confronto informale per individuare soluzioni idonee alla composizione delle rispettive aspettative sul piano economico, raggiungendo una modalità condivisa per accentrare e uniformare sul piano temporale le attività di subentro e passaggio di consegne, con l'obiettivo di consentire il subentro anticipato del gestore affidatario d'Ambito Uniacque S.p.a. nella gestione dei servizi idrici in forma integrata.
- In particolare, le Parti hanno individuato il 30 giugno 2028 come data unica di subentro in tutte le gestioni salvaguardate e quindi come data unica di scadenza di tutte le gestioni, in luogo delle scadenze, riportate nella tabella di cui in premessa, originariamente individuate nei contratti di gestione stipulati tra Cogeide (gestore conforme uscente) e i singoli Comuni affidanti.
- Le Parti hanno quindi convenuto che a decorrere dal 1° luglio 2028 la gestione dei servizi idrici nei Comuni di cui alla premessa, attualmente gestiti da Cogeide, sarà trasferita in capo a Uniacque.
- In base all'accordo raggiunto tra le Parti in data 28 aprile 2023 (di seguito anche solo Accordo), Cogeide S.p.A. applicherà agli utenti serviti la tariffa come definita dal Consiglio Provinciale e/o come approvata da ARERA secondo il metodo tariffario pro tempore vigente alla data del 31/12/2027 fino alla scadenza di cui all'art. 1 dell'Accordo, ovvero fino al 30/06/2028. Uniacque applicherà agli utenti dei Comuni serviti sino ad allora da Cogeide la tariffa come definita dal Consiglio Provinciale e/o come approvata da ARERA, secondo il metodo tariffario pro tempore vigente per le annualità 2028-2031 a decorrere dal 1/07/2028. L'Ufficio d'Ambito determinerà per il gestore Uniacque la tariffa secondo il metodo tariffario pro tempore vigente per le annualità 2028-2031, per tutto il bacino complessivo incluso il nuovo territorio aggregato.
- All'art. 3 dell'Accordo è altresì indicato il procedimento di definizione del VR del soggetto salvaguardato (Cogeide).
- Uniacque e Cogeide si sono altresì impegnate a stipulare entro il 30/06/2027 un "*Accordo di Subentro nella gestione*" che, oltre a dettagliare la procedura per il riconoscimento del VR da parte del gestore entrante al gestore uscente in accordo con le previsioni di cui all'Accordo, contenga altresì l'individuazione dell'operazione (l'**"Operazione"**) più idonea ad attuare anche il trasferimento del personale addetto, nonché del magazzino, del parco mezzi e di tutti i contratti strumentali al servizio in corso di esecuzione purché coerenti rispetto alle prassi commerciali per durata e importo e delle banche dati, utenze in particolare, necessarie alla gestione del servizio.

- Cogeide si è inoltre impegnata ad attivarsi affinché entro il 30 settembre 2023 la nuova scadenza individuata nell'art. 1 dell'Accordo sia approvata dai Consigli Comunali dei 15 comuni da essa serviti, individuati nella tabella in premessa; nello stesso termine Cogeide provvederà alla trasmissione all'Ufficio d'Ambito di tutte le deliberazioni assunte dai 15 Consigli comunali.
- In data 12 aprile 2023 il CDA dell'Ufficio d'Ambito ha approvato la Bozza di *"Accordo per il subentro nella gestione del servizio idrico integrato – Individuazione data unica di subentro"*, come condivisa dalle società Uniacque Spa e Cogeide Spa.
- Con deliberazione in data 26 aprile 2023 la Conferenza dei Comuni ha espresso parere favorevole all'Accordo e in data 28 aprile 2023 è stata approvata la deliberazione n. 18 con cui il Consiglio Provinciale ha approvato l'Accordo.

Considerato che:

- L'Accordo raggiunto tra Uniacque e Cogeide risponde all'esigenza di individuare una data unica di subentro nelle varie gestioni, accentrando e uniformando sul piano temporale le attività di subentro e di passaggio di consegne e in tale prospettiva l'Accordo risulta rispondente anche all'interesse del Comune di Canonica d'Adda ad una ordinata gestione della fase di subentro, con il minor aggravio per tutti i soggetti coinvolti.
- Trattandosi di Accordo che modifica la data di cessazione di ciascuno dei servizi idrici svolti da Cogeide in favore del singolo Comune, rispetto a quella originariamente prevista nella relativa concessione e riportata nella tabella in premessa, si rende necessaria l'approvazione del contenuto dell'Accordo da parte del Comune di Canonica d'Adda, nella sua qualità di ente concedente i servizi idrici in favore di Cogeide, dando conseguentemente atto che la nuova data di cessazione del servizio è quella stabilita all'Art. 1 dell'Accordo tra Uniacque S.p.a. e Cogeide S.p.a.
- Il citato Accordo non sostituisce e non modifica le convenzioni in essere tra Cogeide e i singoli Comuni di riferimento aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi idrici in essi operati da Cogeide, per quanto concerne in particolare la disciplina contenuta nelle convenzioni relativamente al valore degli impianti dovuto dall'Ente concedente a Cogeide S.p.a. al termine delle singole gestioni, che resta efficace e vincolante tra le parti.
- Alla luce della previsione dell'Accordo sulla procedura di definizione del VR del soggetto salvaguardato (Cogeide) e del relativo pagamento da parte di Uniacque S.p.a. in favore di Cogeide S.p.a., si rende comunque opportuno definire con Cogeide S.p.a. le modalità e le tempistiche di riconoscimento del valore degli impianti al termine delle singole gestioni dal Comune di Canonica d'Adda, nella sua qualità di ente concedente, a Cogeide S.p.a.

- A tal fine dovrà essere stipulato tra il Comune di Canonica d'Adda e Cogeide S.p.a. un apposito Atto aggiuntivo alle convenzioni di affidamento a Cogeide dei singoli servizi idrici, di cui in premessa, per regolare, in funzione delle modalità che saranno determinate tra Cogeide e Uniacque per l'esecuzione dell'Operazione, la modalità di definizione e riconoscimento del valore degli impianti da parte del Comune a favore di Cogeide. Le tempistiche dovranno essere coerenti con quelle di definizione e riconoscimento del VR tra Uniacque S.p.a. e Cogeide S.p.a. di cui al citato Accordo, di modo che la procedura di definizione e riconoscimento dei valori da parte dei singoli Comuni sia avviata nel rispetto dei medesimi termini previsti per la definizione del valore di rimborso dovuto dal gestore unico Uniacque S.p.a.
- Nell'ottica di semplificare e accelerare la procedura, l'Atto aggiuntivo recherà anche le concrete modalità di quantificazione del valore residuo degli impianti di Cogeide nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni originarie, a tal fine assumendo a riferimento temporale la data di cessazione del servizio di cui all'art. 1 dell'Accordo tra Cogeide S.p.a. e Uniacque S.p.a. e definendo altresì i criteri che saranno applicati ai fini della determinazione del Valore Industriale Residuo (VIR) degli impianti, che, salvo miglior specificazione in sede di Atto aggiuntivo, avverrà sulla base dei seguenti elementi: **a)** La determinazione del Valore di Ricostruzione a Nuovo (VRN), inteso come l'insieme dei costi che si dovrebbero sostenere, al momento della valutazione, per acquistare o realizzare, nonché porre in condizioni di normale funzionamento, un nuovo impianto uguale, o comunque equivalente, a quello esistente, avverrà applicando per ciascun bene, in ordine di priorità, il Prezzario Regionale Lombardia più recente rispetto all'anno di stima, eventualmente integrato, in assenza di voce specifica, con il costo orario della manodopera facente riferimento alla Cassa Edile della Regione Lombardia, ovvero i listini fornitori all'anno di stima; **b)** Per la Determinazione del Valore Industriale (VI) si applicherà al suddetto valore di VRN un "Coefficiente di Degrado" (Cd), funzione lineare dell' "Età fisica" del bene (E) e della sua "Vita Tecnica Utile" (VTU), secondo la seguente formula $VI = Cd * VRN$; **c)** Il Valore residuo (VIR) sarà ottenuto detraendo dal Valore Industriale (VI) come sopra determinato, il valore residuo dei contributi pubblici e privati, quest'ultimo calcolato a partire dal valore storico del contributo percepito, successivamente deflazionato attraverso i deflatori degli investimenti fissi lordi pubblicati da ARERA, successivamente degradato linearmente secondo la stessa modalità del bene a cui si riferisce; **d)** Per la determinazione delle Vite Tecniche Utili da utilizzare nel calcolo del Coefficiente di degrado si farà riferimento: quanto al servizio acquedotto: relativamente alle condotte (reti/allacci), ad una Vita tecnica Utile media di 50 anni, a prescindere dalla tipologia del materiale, in analogia con quanto indicato dal MSE (Ministero Sviluppo Economico) per il settore della distribuzione gas, e relativamente a tutte le altre categorie cespitali, ad una Vita Tecnica Utile pari a quella indicata dai fornitori e/o dalla letteratura tecnica e comunque non inferiore a quelle individuate dal regolatore ARERA per le varie categorie di appartenenza dei cespiti; quanto al servizio fognatura, relativamente alle condotte (reti/allacci), ad una Vita tecnica Utile media pari a quella indicata dai

fornitori secondo il tipo di materiale, e relativamente a tutte le altre categorie cespitali, ad una Vita Tecnica Utile pari a quella indicata dai fornitori e/o dalla letteratura tecnica e comunque non inferiore a quelle individuate dal regolatore ARERA per le varie categorie di appartenenza dei cespiti.

- L'Atto aggiuntivo dovrà essere ispirato a riconoscere, al fine di eventuali compensazioni, laddove contabilmente e giuridicamente possibile, che il Comune di Canonica d'Adda riveste la duplice veste di ente concedente, tenuto al pagamento del valore degli impianti secondo la quantificazione che risulterà in applicazione delle concessioni originarie e dell'Atto aggiuntivo in questione, nonché di socio di Cogeide, con la correlata aspettativa di partecipare *pro quota* al riparto delle entrate derivanti dalla cessione degli impianti a Uniacque S.p.a.
- In considerazione di quanto sopra, l'Atto aggiuntivo dovrà contemplare, nel rispetto delle norme statutarie della società, delle disposizioni legislative vigenti e delle modalità di esecuzione dell'Operazione che saranno determinate tra Cogeide e Uniacque, meccanismi compensativi che minimizzino gli effettivi esborsi a carico del singolo Comune concedente, al contempo salvaguardando i diritti e le aspettative degli altri soci e in particolare del socio privato di Cogeide S.p.a., compresa l'eventuale introduzione negli atti societari di Cogeide ovvero in appositi patti parasociali della previsione della eventuale distribuzione di dividendi straordinari derivanti dalla cessione dei beni afferenti al SII ad Uniacque, anche in maniera non proporzionale alle quote societarie a compensazione di eventuali esborsi dei singoli Comuni che dovessero risultare eccedenti rispetto agli importi derivanti agli stessi singoli Comuni dalla cessione dei beni da Cogeide ad Uniacque.
- Inoltre, in vista del subentro del gestore unico Uniacque S.p.a., preso atto del Regolamento di gestione dei servizi di cui si è dotato il gestore unico d'ambito e valutata l'opportunità di anticiparne gradualmente l'applicazione rispetto alla data di effettivo subentro, l'Atto aggiuntivo potrà regolare anche tale aspetto, ad integrazione delle obbligazioni dell'attuale gestore dei servizi.
- Per dare certezza e stabilità ai rapporti in essere con Cogeide, il Comune si impegna a definire con la società l'Atto aggiuntivo alle convenzioni, con il contenuto di cui si è dato conto, entro il termine convenuto fra le parti

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto l'allegato parere del Responsabile dell'Area "Gestione territorio e relative risorse", espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

DELIBERA

- di prendere atto e condividere il documento “Accordo per il subentro nella gestione del servizio idrico integrato – Individuazione data unica di subentro” tra Uniacque S.p.a. e Cogeide S.p.a. allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della presente proposta, dando conseguentemente atto che la nuova data di cessazione del servizio idrico integrato svolto da Cogeide S.p.a. in forza della Convenzione per l’affidamento del pubblico servizio di fornitura acqua potabile nel territorio Comunale Rep. 525193/19411 del 29/12/2000 a rogito Dott. Raffaele Catri Notaio in Treviglio e Convenzione per gestione dell’impianto di fognatura comunale Rep. 703 del 17/12/2003 a rogito Segretario Comunale Dr.ssa Dora Consoli, è quella stabilita all’Art. 1 dell’Accordo;
- di dare atto che il suddetto Accordo tra Cogeide e Uniacque non sostituisce le convenzioni in essere tra Comune e Cogeide S.p.a. avente ad oggetto l’affidamento dei servizi idrici, limitandosi a regolare, secondo la normativa di settore, gli aspetti attinenti ai rapporti tra il gestore d’ambito e Cogeide S.p.A. connessi al subentro del medesimo gestore unico e pertanto, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti la determinazione del valore di rimborso degli impianti dovuto a Cogeide al termine dell’affidamento, continueranno a produrre effetto le convenzioni in essere tra il Comune di Canonica d’Adda e Cogeide S.p.A. già citate in premessa n. rep. 525193/19411 e n. rep. 703;
- di dare atto della necessità che sia stipulato un apposito Atto aggiuntivo alle convenzioni di affidamento a Cogeide S.p.A. dei singoli servizi idrici per regolare la procedura di definizione del valore degli impianti che il Comune deve riconoscere a Cogeide S.p.a., con previsioni di tempistiche coerenti con quelle di definizione del VR tra Uniacque S.p.a. e Cogeide S.p.a. e con recepimento delle indicazioni contenute nelle premesse al presente atto anche per quanto concerne modalità di quantificazione e tempistiche di relativo pagamento;
- di stabilire che i criteri di quantificazione del valore degli impianti dovuto dal Comune di Canonica d’Adda in favore di Cogeide S.p.a. dovranno considerare i parametri indicati alle lettere a), b), c) e d) della premessa al presente atto sub titolo “considerato che”;
- di stabilire altresì che l’Atto aggiuntivo dovrà contemplare, nel rispetto delle norme statutarie della società, delle disposizioni legislative vigenti e delle modalità di esecuzione dell’Operazione, che saranno determinate tra Cogeide e Uniacque, meccanismi compensativi che minimizzino gli effettivi esborsi a carico del singolo Comune concedente, al contempo salvaguardando i diritti e le aspettative degli altri soci e in particolare del socio privato di Cogeide S.p.a., compresa l’eventuale introduzione negli atti societari di Cogeide ovvero in appositi patti parasociali della previsione della eventuale distribuzione di dividendi straordinari derivanti dalla cessione dei beni afferenti al SII ad Uniacque anche in maniera non proporzionale alle quote societarie, a compensazione di eventuali esborsi dei singoli Comuni che dovessero risultare eccedenti rispetto agli importi derivanti agli stessi singoli Comuni dalla cessione dei beni da Cogeide ad Uniacque;

- di approvare l'introduzione del Regolamento della gestione dei servizi di Uniacque S.p.a., con previsione per cui l'Atto aggiuntivo potrà regolare anche tale aspetto, ad integrazione delle obbligazioni dell'attuale gestore dei servizi;
- di delegare il Sindaco alla firma dell'Atto aggiuntivo alle convenzioni in essere tra Comune di Canonica d'Adda e Cogeide S.p.A. già citate in premessa n. rep. 525193/19411 e n. rep. 703.

Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole resa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4 comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267.

Allegati

- Parere ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000
- Accordo per il subentro nella gestione del servizio idrico integrato